



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 1828 del 2021, proposto da Centurylink Communications Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Ermanno Vaglio e Mario Valentini, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di informatica e telematica, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi;

nei confronti

Telecom Italia Sparkle s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi e Francesco Saverio Cantella, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione terza) n. 12696/2020, resa tra le parti.

Visto il ricorso in appello di Centurylink Communications Italia s.r.l.;

Visto l'appello incidentale di Telecom Italia Sparkle s.p.a.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consiglio Nazionale delle Ricerche;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la sentenza non definitiva della Sezione 20 gennaio 2022 n. 365;

Relatore nell'udienza pubblica del 7 giugno 2022 il Cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti gli avvocati Vaglio, Cantella e dello Stato De Vergori;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza non definitiva 20 gennaio 2022 n. 365 questa Sezione del Consiglio di Stato:

A) Ha accolto l'appello principale proposto da Centurylink Communications Italia s.r.l. (di seguito, Centurylink) avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione terza, n. 12696/2020, che, in accoglimento del ricorso di Telecom Italia Sparkle s.p.a. (di seguito, Telecom o appellante incidentale), aveva annullato l'aggiudicazione a favore di Centurlink della procedura aperta telematica bandita l'8 ottobre 2019 dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito, CNR o stazione appaltante) per l'affidamento per 72 mesi, prorogabili per 12 mesi, della "fornitura di un servizio di transito IP per il punto di presenza (POP) di Milano del registro e per altri POP internazionali", e dichiarato l'inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more.

In particolare, laddove il Tar, aderendo al primo motivo di ricorso di Telecom (e respinti i restanti), aveva ritenuto che Centurylink, nelle more divenuta Lumen Technologies Italia s.r.l., avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per aver prodotto, in esito al soccorso istruttorio, un PassOE generato dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, la Sezione: in forza della ripetuta giurisprudenza amministrativa ivi richiamata, secondo cui la mancata impugnazione della nuova aggiudicazione pronunciata in esecuzione della sentenza di primo grado non determina la declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello, ha respinto l'eccezione di Telecom di inammissibilità o improcedibilità dell'appello principale di Centurylink per mancata impugnazione dei provvedimenti sopravvenuti con cui il CNR, in esecuzione della sentenza di

primo grado, ha annullato l'aggiudicazione a Centurylink, ha escluso questa dalla procedura e ha aggiudicato la stessa a Telecom (da cui la successiva sottoscrizione del contratto con Telecom, avvenuta nel febbraio 2021); nel merito, ha osservato, sempre in uno alla giurisprudenza ormai costante di questo Consiglio di Stato, che, come sostenuto dall'appellante principale, *“l'iscrizione nel sistema AVCPass e l'indicazione del PassOE non sono richieste a pena di esclusione da alcuna norma di legge (l'art. 216 comma 13 del d.lgs. 50/2016 si limita a stabilire che le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVC Pass istituita presso l'Anac), e che non è consentito alla stazione appaltante imporne il possesso all'operatore economico partecipante alla gara a pena di esclusione, e ciò sia tenuto conto della natura di tale atto, sia del principio generale di tassatività delle cause di esclusione. Il PassOE non costituisce infatti un 'pre-requisito' dell'operatore economico, secondo il modello erroneamente considerato dal primo giudice sulla base di una giurisprudenza che non può trovare conferma, bensì rappresenta solo uno strumento di controllo del possesso dei requisiti auto-dichiarati dai concorrenti, che, in mancanza dell'esplicita previsione normativa della sua essenzialità, non si configura, sotto il profilo operativo e funzionale, come elemento essenziale incidente sulla par condicio dei concorrenti (Cons. Stato, V, 30 dicembre 2020, n. 8505; 21 agosto 2020, n. 5164; 4 maggio 2017, n. 2036; 26 settembre 2017, n. 4506; in diversa prospettiva, 16 marzo 2020, n. 1863); ha indi concluso che “bene ha fatto la stazione appaltante a consentire a Centurylink la produzione del PassOE in sede di soccorso istruttorio: la sua mancata produzione nell'ambito della domanda di partecipazione, rappresentando una mera carenza documentale e non una irregolarità essenziale, non poteva costituire causa di esclusione dalla gara della società, potendo essere sanata successivamente, né vi era necessità, a tal fine, di acquisire la prova che la sottesa iscrizione fosse avvenuta nel termine previsto per la presentazione delle offerte”*; ha respinto, perché assorbito da quanto sopra, il primo motivo dell'appello incidentale condizionato di Telecom, volto a sostenere l'erroneità dell'affermazione implicita del primo giudice secondo cui Centurylink o la stazione appaltante avrebbero potuto dimostrare in giudizio la tempestiva iscrizione della prima all'AVCPass e l'impossibilità da parte di Centurylink di dimostrare per la prima volta in questo giudizio detta condizione, a fronte del divieto di produzione di nuovi documenti in appello;

B) Ha osservato che *“l'accertamento della insussistenza del vizio ritenuto dal Tar non esaurisce le questioni dibattute nell'odierno giudizio”*.

Ciò in quanto *“la sentenza gravata ha respinto altri motivi del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con cui Telecom ha sostenuto che l'offerta tecnica di Centurylink avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per mancato rispetto dei requisiti tecnici minimi di cui ai nn. 11, 4 e 1 del disciplinare, e comunque che la sua offerta avrebbe dovuto prevalere su quella della controinteressata quanto ai punteggi tecnici di cui ai criteri di valutazione nn. 10 e 13, ciò che le avrebbe consentito di essere prima in graduatoria, motivi che Telecom ha riproposto nell'appello incidentale condizionato. Questi vanno quindi deliberati ai fini del completo scrutinio di legittimità dell'impugnata aggiudicazione”*;

C) In considerazione della natura squisitamente tecnica di alcune delle appena dette residue doglianze dell'appello incidentale, e ai fini della loro decisione, ha disposto una verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 Cod. proc. amm., ha nominato quale verificatore il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Informatica della Facoltà di Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con facoltà di delega ad altro docente idoneo, ha stabilito che l'incombente fosse espletato nel contraddittorio delle parti, facoltizzate a nominare propri consulenti di fiducia, ne ha fissato i termini e ha posto provvisoriamente a carico di Telecom l'acconto sul compenso spettante al verificatore.

2. Con atto depositato il 2 febbraio 2022, il verificatore nominato, considerate le competenze richieste per la verifica, ha delegato per la verifica il Professore Fabrizio D'Amore, *“Professore Associato - settore scientifico disciplinare ING/INF 05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni; con esperienza da verificatore e conoscenza delle tematiche di verifica”*, indicando altresì un diverso nominativo per il caso di impedimento.

3. Con dichiarazioni depositate il 31 gennaio 3 e il 17 marzo 2022, Telecom e Centurylink hanno nominato i propri consulenti tecnici di parte, nelle persone, rispettivamente, del Professore Antonio Cianfrani, Professore Associato di Telecomunicazioni all'Università di Roma “La Sapienza”, e del Professore Stefano

Salsano, Professore Associato del Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

4. Il Professore Fabrizio D'Amore ha depositato la relazione di verifica il 2 febbraio 2022, nella quale ha dato atto che l'incombente istruttorio si è svolto mediante l'esame dei documenti, un incontro con le parti avvenuto il 21 marzo 2022, un successivo scambio sulla bozza di relazione e l'esame delle relative osservazioni.

5. Nel prosieguo, Telecom e Centurlink hanno depositato memorie e repliche.

La stazione appaltante non ha invece depositato difese ulteriori rispetto a quelle svolte precedentemente alla ridetta sentenza non definitiva n. 365/2022.

6. La causa è stata indi trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 7 giugno 2022.

7. In via preliminare, va esaminata l'eccezione della difesa erariale secondo cui *"l'appello incidentale, trattandosi di impugnazione proposta nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'appello principale ma, in ogni caso, oltre il termine di impugnazione della pronuncia di primo grado, assume la natura di impugnazione c.d. tardiva, il cui vaglio, oltre ad essere condizionato (come chiaramente evidenziato dall'appellante incidentale) dall'accoglimento dell'impugnazione principale, discende anche dalla accertata ammissibilità del primo, ammissibilità che è stata peraltro contestata proprio dalla TIS s.p.a. nella memoria depositata in data 26.03.2021"*.

L'eccezione, che adombra l'applicazione dell'art. 334 secondo comma Cod. proc. civ., *Impugnazioni incidentali tardive* ("Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza. In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia"), e dell'art. 96 comma 4 Cod. proc. amm., *Impugnazioni avverso la medesima sentenza* ("Con l'impugnazione incidentale proposta ai sensi dell'articolo 334 del codice di procedura civile possono essere impugnati anche capi autonomi della sentenza; tuttavia, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia"), non è fondata: come già sopra riferito, la citata

sentenza parziale della Sezione 365/2022 (capo 6) ha accertato la ritualità dell'appello principale, che ha anche accolto nel merito.

8. Passando alle questioni poste all'attuale giudizio, va premesso che con la verifica disposta con la ridetta sentenza 365/2022 è stato chiesto al verificatore di accertare:

I) se l'offerta tecnica di Centurlink, tenuto conto del suo tenore complessivo, e quindi anche alla luce della connessa relazione tecnica, rispettasse il requisito minimo n. 11 di cui alla legge di gara (*“Il livello di disponibilità del servizio di connettività IP rilasciato mediante porta non protetta, calcolato su base annua, dovrà avere un valore non inferiore al 99,98%. Il livello di disponibilità del servizio di connettività IP rilasciato mediante porta protetta, calcolato su base annua, dovrà avere un valore non inferiore al 99,99%. Questi sono i livelli di servizio SLA che il Fornitore dovrà garantire”*), avendo dichiarato che *“Lo SLA di Centurylink sulla disponibilità del servizio negli Stati Uniti e in Canada è del 99,99%. Fuori dagli Stati Uniti e Canada, lo SLA di disponibilità è del 99,98% per il servizio su sedi on-net e del 99,9% per il servizio su sedi off-net”*.

Tanto anche in riferimento al chiarimento istruttorio promosso dalla stazione appaltante, in relazione al quale Centurlink ha reso la precisazione che *“Il livello di disponibilità del servizio di connettività IP rilasciato mediante porta non protetta, calcolato su base annua, ha un valore non inferiore al 99,98%. Il livello di disponibilità del servizio di connettività IP rilasciato mediante porta protetta, calcolato su base annua, ha un valore non inferiore al 99,99”*, che Telecom afferma essere una modifica dell'offerta;

II) se l'offerta tecnica di Centurlink rispettasse il requisito minimo n. 4 (obbligo di configurare *“gli apparati di instradamento dati del fornitore di connettività IP e, nello specifico, il piano di forwarding dei pacchetti IPv4 e IPv6 e le sessioni eBGP tra il router del Registro e i router del fornitore di connettività ... in modo da implementare un meccanismo di bilanciamento del traffico (load-balancing) sulle due interfacce gigabit-ethernet ...”*), laddove ha previsto che *“Per ciascuno dei due router del Registro saranno configurate due sessioni eBGP tra l'Autonomous System Number (ASN) del Registro, AS 2597, e l'AS 3356 di Centurylink. Tali sessioni saranno distribuite su due differenti apparati di instradamento (router) di Centurylink, ovvero ogni apparato di instradamento dati Century-link implementerà due sessioni eBGP, una IPv4 e una IPv6. Questa configurazione garantirà una maggiore disponibilità del*

servizio per il Cliente ed entrambi i circuiti potranno essere utilizzati contemporaneamente (load sharing). Come richiesto, per ciascuno dei due router del Registro saranno inoltre configurate due sessioni eBGP, una IPv4 e una IPv6, tra l'Autonomous System Number (ASN) 197440 del Registro e l'AS 3356 di Centurylink; tali sessioni saranno attestate su due differenti apparati di instradamento (router) di Centurylink”).

Tanto in riferimento alla censura di Telecom secondo cui Centurlink, in difetto di ogni equipollenza tra il richiesto e l'offerto, abbia in tale modo prospettato una variante, garantendo il solo “load sharing” senza offrire, né esplicitamente né implicitamente, il meccanismo di “load balancing”;

III) se l'offerta tecnica di Centurlink rispettasse il requisito minimo n. 1 (“L'interconnessione fisica tra gli apparati d'instradamento dati del Registro.it (elencati in Tabella A ed in Tabella B) e quelli dell'Operatore economico di connettività IP dovrà essere realizzata mediante cablatura dedicata: non è ammessa la presenza di apparati di livello 2 sul link. Il Fornitore dovrà descrivere dettagliatamente la topologia con cui intende realizzare l'interconnessione fisica di ciascuno dei POP del Registro elencati nelle Tabelle A e B, indicando anche il tipo di transceiver che intende impiegare e i connettori della fibra ottica”), con particolare riferimento ai siti off-net, avendo essa illustrato nella relazione tecnica che “L'interconnessione fisica tra gli apparati d'instradamento dati del Registro.it e quelli di Centurylink indicati in Tabella C sarà realizzata mediante cablatura dedicata. Nella maggior parte dei siti in esame Centurylink è onnet e la connessione tra i propri apparati ed i router Cliente avviene mediante cross connect. Per i siti offnet (Stoccolma, Hong Kong, San Paolo e Mosca) Centurylink ordinerà una coda di accesso all'operatore locale ed un cross connect al proprietario del Data Centre per fornire il collegamento tra il proprio router ed il router Cliente. L'operatore locale consegnerà il servizio mediante le proprie apparecchiature di terminazione”.

Tanto in riferimento alla censura di Telecom secondo cui un siffatto sistema implica necessariamente, per i predetti siti, l'adozione di soluzioni Ethernet L2 volte a estendere il servizio di Transit IP ai DC non coperti dalla sua rete, non ammesse dal disciplinare.

9. Al riguardo, il Verificatore ha ritenuto di esporre le seguenti premesse:

“La lettura del disciplinare di gara non ha consentito di evidenziare se i requisiti (pagg. 23 - 29 del disciplinare) distinguessero fra soluzioni on-net ed off-net. Con tali dizioni si fa riferimento a

soluzioni offerte in una determinata locazione da un operatore che possiede completamente tutti gli apparati in quella locazione (soluzione on-net) o che si serva di una terza parte usando i suoi apparati e la sua infrastruttura (soluzione off-net, che implica un accordo con terza parte). Si osserva che in un qualunque scenario umano è di norma possibile operare molte classificazioni, anche totalmente indipendenti fra loro. A scopo esemplificativo si farà riferimento a uno scenario che vede una popolazione di individui, nella quale si possono distinguere coloro che parlano la lingua italiana come lingua nativa e coloro che hanno una diversa lingua nativa: si tratta di una classificazione che suddivide la popolazione in due gruppi disgiunti, la cui unione ricompone lo stesso universo. Sulla stessa popolazione possiamo distinguere anche chi ha almeno 50 anni di età e chi ne ha al più 50. Anche questa è una classificazione in due gruppi distinti, disgiunti, la cui unione fornisce l'intera popolazione. Le due classificazioni operate sono fra loro indipendenti o, come si dice più tecnicamente, ortogonali fra loro. Chiaramente è possibile operare altre classificazioni che raggruppano gli individui in ulteriori gruppi, raffinando una precedente classificazione, o definendone una nuova. Ora, con riferimento al disciplinare di gara, è possibile osservare che nella tabella a pag. 27, punto 11, esso parla di porte protette e non protette. Diversi produttori di apparecchiature usano questa terminologia per indicare l'impossibilità di inoltrare pacchetti da una porta protetta a un'altra protetta; viceversa, l'instradamento pacchetti nelle altre tre combinazioni è consentito; ciò ha delle conseguenze in termini di funzioni di instradamento pacchetti che si rendono disponibili. Altra è la classificazione è quella già menzionata che distingue fra sedi on-net (nella rete del fornitore) e off-net (in altra rete). Le classificazioni indotte dall'essere protette o non, e dall'essere on-net o off-net appaiono ortogonali (una porta può essere protetta o non, a prescindere dal fatto che sia on-net o off-net). Si rileva dunque che il disciplinare, mancando di rilevare la differenza fra on-net ed off-net, esprima vincoli indipendentemente dal trovarsi on-net o off-net, il che significa che i vincoli descritti debbano valere per tutti i tipi di soluzione, sia on-net che off-net. Peraltro, i servizi off-net, basati su fornitore terzo, sono una implementazione di come Centurylink offra servizio in alcuni casi, rimanendo comunque servizi offerti da Centurylink; che si serva di altri fornitori è fatto marginale”.

Ciò posto, il Verificatore si è espresso sui quesiti formulati nel modo che segue.

9.1. Quesito n. 1.

“Con riferimento al requisito n. 11 (tabella dei criteri, che inizia a pag. 23 del disciplinare), si ribadisce che nel disciplinare non compare alcuna specificazione che le porte protette e non protette

di cui si parla al punto 11 siano una caratteristica ristretta ai nodi on-net, nonostante il CNR abbia successivamente specificato il contrario (cioè che i vincoli sullo SLA espressi a pag. 27 del disciplinare sono riferiti alla parte on-net; v. memoria del 30-3-2021, documento proposto durante il giudizio di 1° grado). Nella memoria si sostiene 'che il punto 11 della tabella si riferisca proprio al servizio offerto sulla rete del Fornitore emerge dalla lettura complessiva del disciplinare di gara, che in ciascuno dei punti fa riferimento ai livelli di servizi e connettività relativi alle reti del fornitore stesso.' Si dissente da quanto sostenuto poiché non emerge nel documento la presenza di una qualche evidenza che autorizzi a sostenere la tesi. Accettando questa ulteriore specificazione si giungerebbe peraltro alla possibilità di poter operare off-net senza vincoli di SLA minimo, con evidente vantaggio del fornitore, che potrebbe operare a costi inferiori usando il massimo numero di sedi off-net prive di SLA minimi.

Alla luce di quanto chiarito, si ritiene che l'indicazione di uno SLA pari al 99,9% per le sedi off-net (al di fuori di Stati Uniti e Canada) sia una violazione di quanto disposto dal disciplinare, che non distingue fra le due casistiche on-net e off-net. In particolare, nelle sedi off-net al di fuori di Canada e Stati Uniti, le porte (sia protette che non) avevano uno SLA inferiore a quanto richiesto.

Il ragionamento può essere perfezionato dall'osservazione che lo SLA dichiarato da Centurylink pari al 99,9% è indicato da un numero avente tre cifre significative (per averne quattro avrebbero dovuto scrivere 99,90%, diversamente da quanto sostenuto nell'Appello incidentale condizionato TIS in cui si sottolinea l'equivalenza di 99,9% e 99,90%), mentre nel disciplinare erano indicati numeri con quattro cifre significative (99,98% e 99,99%). La teoria base dell'approssimazione stabilisce che non ha senso il confronto fra numeri con una diversa quantità di cifre significative (che corrispondono a diverse granularità nell'errore di misura di una grandezza continua) e che bisognerebbe uniformare i numeri a quello con il minimo numero di cifre significative. Questo porterebbe a intendere sia 99,99% che 99,98% approssimati al numero di tre cifre significative più vicino (100%), rendendo, qualora necessario, ancora più evidente la discrepanza (confronto fra 99,9% e 100%).

Infine, l'offerta tecnica di Centurylink recita 'Fuori dagli Stati Uniti e Canada, lo SLA di disponibilità è del 99,98% per il servizio su sedi on-net e del 99,9% per il servizio su sedi off-net,' lasciando intendere uno SLA fuori dagli Stati Uniti e Canada del 99,98% per le sedi on-net, anche su porte protette. Questo è un elemento di non rispetto del requisito minimo che va al di

lità di ogni possibile valutazione relativa alla pertinenza dei requisiti minimi nei confronti di sedi on-net ed off-net. In altre parole, anche accettando come chiarimento quanto asserito nella memoria del CNR, rimarrebbe una violazione relativa alle porte protette on-net al di fuori di Canada e Stati Uniti.

La successiva precisazione (chiarimento prot. n. 0012120/2019) è importante perché – se accettata – sana il rispetto di detto punto 11. Va detto che il documento desta alcuni dubbi che questo verificatore non è chiamato a dirimere, in quanto il documento sembra non prendere in considerazione la diretta richiesta del CNR ('quale relazione intercorre tra 'sedi on-net,' 'sedi off-net' e il requisito n. 11...') e non fornisce risposta diretta, ma si limita a parlare solo di 'livello di disponibilità del servizio di connettività IP rilasciato mediante porta' protetta e non. Da un lato autorizza a ritenere che Centurylink fosse in quel momento consapevole di non rispettare i requisiti al punto 11, dall'altro, poiché la risposta era attesa entro un preciso limite di tempo 'pena l'esclusione dalla gara,' introduce un elemento di dubbio relativo all'accettabilità della stessa perché essa, se di fatto sana la posizione, non risponde assolutamente al quesito del CNR. Anche se il fine ultimo del CNR fosse stato quello di accertare il soddisfacimento del vincolo, rimane un quesito preciso sulle sedi on-net/off-net che è stato completamente disatteso. Sembra allora lecito domandarsi: perché il CNR non ha escluso Centurylink sulla base di una mancata diretta risposta al quesito, nonostante la dicitura 'pena l'esclusione dalla gara'?

Il verificatore raccoglie parte delle osservazioni inoltrate da TIS (cfr. osservazioni TIS trasmesse al verificatore entro il 10 aprile 2022). Si ritiene opportuno infatti fornire un parziale riscontro a dette osservazioni in merito alla scarsa attendibilità di quanto dichiarato nella risposta fornita da Centurylink, in quanto TIS, in più di un documento, segnala la ricostruzione di SLA offerti da Centurylink più bassi; in effetti, sembra possibile ricostruire informazioni che testimoniano a favore di SLA effettivi che non raggiungono quanto richiesto: non si ritiene tuttavia che le valutazioni ottenute considerando documenti online siano sempre pertinenti ed attuali. Talvolta i motori di ricerca estraggono documenti obsoleti (e non più esplicitamente pubblicati), oppure il ciclo di vita del documento stesso non è sufficientemente accurato. In aggiunta, il documento suggerito da TIS1 reca la frase 'Ethernet services provided by CenturyLink Communications, LLC d/b/a Lumen Technologies Group are not eligible for this Service Level Agreement,' (tradotto dal sottoscritto in 'I servizi Ethernet forniti da CenturyLink Communications, LLC d/b/a Lumen Technologies Group non sono idonei per il presente Accordo sul livello di

servizio) il che lascia intendere che non coprano completamente l'offerta Centurylink. Possono inoltre esistere elementi che consentano eccezioni che Centurylink non desidera divulgare in un documento sul Web ma che portano agli SLA desiderati. Pertanto, il verificatore propende per l'accettazione delle asserzioni generiche esplicitamente fornite, pur nutrendo dei dubbi sull'ammissibilità della risposta, da Centurylink.

Si ritiene dunque che la posizione di Centurylink possa essere considerata regolare nella misura in cui si ritenga accettabile la precisazione fornita tramite la citata risposta.

In conclusione, se nel quesito si chiede se l'offerta tecnica, inclusa la successiva specificazione 'chiarimento prot. n. 0012120/2019,' rispettasse il disciplinare, si ritiene di rispondere positivamente. Se, al contrario, non si ritiene di includere la precisazione 'chiarimento prot. n. 0012120/2019,' allora il responso sarà negativo”.

9.2. Quesito n. 2.

Il Verificatore ha chiarito la differenza fra load balancing e load sharing, rilevando che “Entrambi i concetti si poggiano sulla possibilità di avere più canali comunicativi e ripartire il traffico fra i canali in base ad alcuni criteri. Il balancing è più una tecnica dinamica per distribuire equamente il carico sui canali, mentre lo sharing funziona suddividendo staticamente i tipi di traffico e distribuendo il carico su più collegamenti. Naturalmente la distribuzione dinamica del carico sarà più efficiente a parità di distribuzione del carico. Mentre il balancing utilizza specifici criteri dinamici per bilanciare il carico, lo sharing effettua una suddivisione del traffico sulla base di regole statiche (es., indirizzo IP/MAC di sorgente e/o destinazione). Va da sé che per entrambi i casi una condizione necessaria è la presenza di canali multipli. È tuttavia palese la non equivalenza fra i due criteri (balancing e sharing)”.

Ha poi proseguito rilevando che la tabella dei requisiti recita che “Gli apparati di instradamento dati del fornitore di connettività IP e, nello specifico, il piano di forwarding dei pacchetti IPv4 e IPv6 e le sessioni eBGP tra il router del Registro e i router del fornitore di connettività, dovranno essere configurati in modo da implementare un meccanismo di bilanciamento del traffico (load-balancing) sulle due interfacce gigabit-ethernet, da concordare con il Fornitore” e che “Nel caso in cui il Fornitore si presenti verso il Registro con due porte fisiche distinte per l'interconnessione con gli apparati di instradamento del Registro stesso, sia per l'AS 2597 che per l'AS 197440, la configurazione delle suddette porte fisiche dovrà essere concordata con il personale del Registro”.

Ha quindi osservato che “Nell’offerta tecnica di Centurylink è presente la descrizione delle sessioni eBGP instaurate fra i router del fornitore e quelli del Registro e si sottolinea che tale ‘configurazione garantirà una maggiore disponibilità del servizio per il Cliente ed entrambi i circuiti potranno essere utilizzati contemporaneamente (load sharing).’ Non si condivide la scelta di Centurylink che omette il tema ‘load balancing,’ ma si reputa corretto sottolineare le frasi del disciplinare riferite a una configurazione concordata fra fornitore e personale del Registro. Si condivide in parte la tesi del prof. Cianfarani quando sostiene che load sharing e balancing non sono equipollenti e che non sembra ovvio che la proposta Centurylink possa realizzare un meccanismo di balancing, considerata la natura della soluzione proposta: tuttavia questa non è una prova di impossibilità e si ritiene che possa essere rinviato a un secondo momento il tentativo di soluzione di balancing. Infatti, la possibilità di concordare i dettagli di configurazione, che includono anche i meccanismi di balancing, porta a rilevare la possibilità di definirli in un secondo momento e ciò consentirebbe anche di realizzare – almeno in teoria – l’omesso balancing. Si noti che nell’offerta tecnica il balancing è semplicemente omesso, e non negato.

Non si condivide la tesi sostenuta da TIS nelle menzionate osservazioni, in cui si sottolinea che nel quesito posto nella sentenza non è riportato l’inciso ‘da concordare con il Fornitore’, attribuendo a tale omissione un preciso e intenzionale significato. L’omissione è relativa a un frammento riportato ‘fra parentesi,’ peraltro contenenti puntini di sospensione. Si ritiene che se il quesito avesse inteso porre una domanda ignorando l’inciso non avrebbe chiesto ‘se l’offerta tecnica di Centurylink rispetti il requisito minimo n. 4’ ma l’avrebbe formulato diversamente. Questo verificatore considera il contenuto fra parentesi un mero meccanismo di maggiore chiarimento che evita la riformulazione di tutti i dettagli presenti nel disciplinare. La tesi combacia con la definizione di parentesi data dal vocabolario Treccani [...]; in particolare, non si considera una non rimarcata omissione la definizione di un limite o di una eccezione. Pertanto, prende in esame il requisito 4 nella sua interezza.

Nonostante una specificazione tecnica al requisito 4 che sembra insufficiente, si conclude che non sussiste violazione di quanto richiesto, in quanto i relativi dettagli, per quanto possano sembrare difficili o impossibili, possono essere rinviati a un secondo momento, secondo disciplinare (oggetto rispetto al quale è fatta la verifica).

Si sottolinea infine che, almeno in linea teorica, un meccanismo di balancing permetterebbe di affrontare meglio possibili attacchi informatici, assieme ad altre misure di mitigazione e

diversamente dallo sharing”.

9.3. Quesito n. 3.

Il Verificatore ha rilevato che *“Il requisito 1 a pag. 25 del disciplinare recita ‘L’interconnessione fisica tra gli apparati d’instradamento dati del Registro.it (elencati in Tabella A ed in Tabella B) e quelli dell’Operatore economico di connettività IP dovrà essere realizzata mediante cablatura dedicata: non è ammessa la presenza di apparati di livello 2 sul link,’ indicando chiaramente un vincolo molto preciso”.* Tanto chiarito, ha osservato che *“L’offerta tecnica di Centurylink ammette esplicitamente che per quanto riguarda il Brasile che ‘il collegamento sarà in rame, interfaccia 100Base-T, connettore RJ45’, denunciando un elemento tecnico che appare come una violazione del requisito che non ammette il livello 2 sul link. È pur vero che non sono dati ulteriori dettagli, ma sembra del tutto inverosimile il fatto che il collegamento in rame non riguardi l’interconnessione fisica tra gli apparati d’instradamento dati del Registro.it e quelli dell’Operatore economico di connettività IP, talmente da ritenere improponibile il beneficio del dubbio. Che invece appare percorribile per quello che concerne l’interfacciamento fra apparati del fornitore di servizio e dell’operatore locale (caso off-net); seppur appare condivisibile la tesi del Prof. Cianfarani, per cui la realizzazione è di norma basata sull’impiego di soluzioni di livello 2, questo non prova il necessario ricorso a tale livello, e l’assenza di dettagli non consente un utile approfondimento.*

Si rimarca tuttavia la denuncia della presenza di un collegamento in rame e l’uso di ‘sarà’ al posto di ‘è’ ad indicare l’introduzione del rame nella costituzione della soluzione. Altro elemento che appare significativo a questo verificatore è che nella interpretazione lievemente più dettagliata, assente nell’offerta e fornita successivamente, è presente uno schema in cui il router CNR è interconnesso a un cavo di rame. Questa è una violazione dello spirito su cui si basa il disciplinare; non si può essere più precisi perché il disciplinare usa il termine ‘link’ e, sebbene questo sia molto usato, non risultano definizioni sufficientemente precise del suo significato da cui poter dedurre quali apparati e quale porzione dell’infrastruttura rispondono con precisione al significato di link. Si fa dunque ricorso allo ‘spirito’ del disciplinare che descrive l’idea che i pacchetti che giungono a dispositivi del CNR definiscano un percorso (chiamato appunto link) in cui non debbano aver attraversato protocolli e infrastrutture che appartengono al livello 2.

D’altra parte, non si capirebbe perché Centurylink si sia sentita in dovere di precisare nell’offerta tecnica per San Paolo la dicitura ‘Rame, 100Base-T, RJ45’, laddove in tutte le altre sedi si

usava "Fibra monomodale, 1000Base-LX."

In conclusione, l'ammesso uso del rame nella sede brasiliana evidenzia la violazione del requisito 1".

10. I predetti esiti conducono all'accoglimento dell'appello incidentale.

11. Nella procedura per cui è causa, il requisito tecnico minimo di offerta n. 11 ha prescritto che: *"Il livello di disponibilità del servizio di connettività IP rilasciato mediante porta non protetta, calcolato su base annua, dovrà avere un valore non inferiore al 99,98%. Il livello di disponibilità del servizio di connettività IP rilasciato mediante porta protetta, calcolato su base annua, dovrà avere un valore non inferiore al 99,99%. Questi sono i livelli di servizio SLA che il Fornitore dovrà garantire"*.

Centurylink nella propria offerta ha indicato che *"Lo SLA di Centurylink sulla disponibilità del servizio negli Stati Uniti e in Canada è del 99,99%. Fuori dagli Stati Uniti e Canada, lo SLA di disponibilità è del 99,98% per il servizio su sedi on-net e del 99,9% per il servizio su sedi off-net"*.

Ha poi chiarito, in esito al chiarimento istruttorio promosso dalla stazione appaltante (*"quale relazione intercorre tra 'sedi on-net,' 'sedi off-net' e il requisito n. 11, pag. 27 del disciplinare di gara"*), che *"Il livello di disponibilità del servizio di connettività IP rilasciato mediante porta non protetta, calcolato su base annua, ha un valore non inferiore al 99,98%. Il livello di disponibilità del servizio di connettività IP rilasciato mediante porta protetta, calcolato su base annua, ha un valore non inferiore al 99,99"*.

Telecom nel proprio ricorso di primo grado ha affermato che la stazione appaltante, con il predetto chiarimento, avesse consentito a Centurylink di apportare una modifica alla propria offerta, che era da escludere in quanto la percentuale del 99,9% relativa alle sedi off-net non poteva dirsi affetta da alcun errore materiale ed era da considerarsi pari al 99,90%, inferiore allo SLA minimo del 99,99% da garantirsi per le porte protette.

Il Tar ha respinto la censura. Ha ritenuto che il chiarimento istruttorio fosse legittimo *"perché volto a ottenere una precisazione e non a integrare un elemento dell'offerta tecnica"* e ha poi osservato che *"tale dato non aveva conseguenze quanto al punteggio per la valutazione"* della stessa.

Chiarito che il rilievo di interesse del presente giudizio è quello espresso nella prima delle predette argomentazioni, giacchè la censura di Telecom tendeva all'accertamento della dovutezza dell'esclusione dell'offerta di Centurylink per mancato rispetto del requisito minimo in parola e non dell'erroneità nell'attribuzione del punteggio tecnico cui rimanda la seconda argomentazione, la valutazione del primo giudice non merita conferma.

Nella logica di una corretta cooperazione tra operatori economici partecipanti alle gare pubbliche e stazioni appaltanti, il soccorso "procedimentale", quale quello attivato nella specie, deve ritenersi senz'altro ammesso.

Il rimedio – diverso dal "soccorso istruttorio" di cui all'art. 83 comma 9 d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che non potrebbe riguardare né il profilo economico né quello tecnico dell'offerta (tra altre, Cons. Stato, III, 2 febbraio 2021, n. 1225; V, 27 gennaio 2020, n. 680, che rammenta che, nei pareri nn. 855 del 21 marzo 2016 e 782 del 22 marzo 2017 relativi allo schema del Codice degli appalti pubblici e del "correttivo" di cui al d.lgs. 56/2017 resi dalla Commissione speciale, questo Consiglio di Stato ha espressamente sottolineato, in relazione all'art. 83, l'opportunità di conservare il "soccorso procedimentale" in caso di dubbi riguardanti "*gli elementi essenziali dell'offerta tecnica ed economica*") – consiste nella possibilità di richiedere al concorrente di fornire chiarimenti volti a consentire l'interpretazione della sua offerta e a ricercare l'effettiva volontà dell'offerente superando le eventuali ambiguità dell'offerta, ciò fermo il divieto di integrazione dell'offerta, senza attingere a fonti di conoscenza estranee alla stessa e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale con essa assunta (Cons. Stato, III, 13 dicembre 2018, n. 7039; 3 agosto 2018, n. 4809; V, 27 aprile 2015, n. 2082; 22 ottobre 2014, n. 5196; 27 marzo 2013, n. 1487).

Nella fattispecie, la stazione appaltante, prima, e il Tar, poi, non si sono attenuti a tali coordinate ermeneutiche.

Segnatamente, mediante il soccorso procedimentale di cui alla nota del 31 dicembre 2019 in atti la stazione appaltante ha chiesto a Centurylink di chiarire "*quale relazione intercorre tra 'sedi on-net,' 'sedi off-net' e il requisito n. 11, pag. 27 del disciplinare di gara*".

In risposta, Centurylink ha rappresentato che “*Il livello di disponibilità del servizio di connettività IP rilasciato mediante porta non protetta, calcolato su base annua, ha un valore non inferiore al 99,98%. Il livello di disponibilità del servizio di connettività IP rilasciato mediante porta protetta, calcolato su base annua, ha un valore non inferiore al 99,99%*”.

Tale corrispondenza si connota per i profili di illegittimità bene evidenziati dal Verificatore, condivisi dal Collegio.

In primo luogo, è corretta l’osservazione in punto di diritto del Verificatore circa l’implausibilità della tesi difensiva del CNR, qui ribadita da Centurylink, secondo cui i vincoli sullo SLA erano da riferire alla sola parte on-net, e ciò alla luce della lettera del disciplinare, che non ha mai specificato che le porte protette e non protette richiamate dal requisito n. 11 fossero una caratteristica ristretta ai nodi on-net, nonché, ulteriormente, considerando che la mancata previsione di un vincolo di SLA minimo per la parte off-net avrebbe comportato indebiti vantaggi al fornitore, che avrebbe potuto operare “*a costi inferiori usando il massimo numero di sedi off-net prive di SLA minimi*”.

Sul punto, basti rammentare che ai fini dell’interpretazione delle clausole di una *lex specialis* trovano applicazione le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, *ex artt.* 1362 e 1363 Cod. civ. (da ultimo, Cons. Stato, V, 2 marzo 2022 n.1486; 6 agosto 2021, n. 5781; 8 aprile 2021, n. 2844; 8 gennaio 2021, n. 298; III, 24 novembre 2020, n. 7345; 15 febbraio 2021, n. 1322): conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione, operazione che, nella specie, non dà spazio alla tesi delle parti resistenti; e soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità – qui non riscontrabili – deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole al privato (Cons. Stato, VI, 6 marzo 2018, n. 1447; V, 27 maggio 2014, n. 2709).

Tanto chiarito, il Verificatore ha correttamente osservato come:

- il valore dichiarato nell’offerta tecnica di Centurylink per le sedi off-net al di fuori dagli Stati Uniti e Canada (99,9%) fosse inferiore a quello minimo richiesto dal

disciplinare e, più in radice, per come espresso, non rapportabile a quest'ultimo in termini favorevoli a Centurylink;

- l'offerta tecnica di Centurylink rimandasse a uno SLA fuori dagli Stati Uniti e Canada del 98,98%, per le sedi on-net anche su porte protette, *“elemento di non rispetto del requisito minimo che va al di là di ogni possibile valutazione relativa alla pertinenza dei requisiti minimi nei confronti di sedi on-net e off-net. In altre parole, anche accettando come chiarimento quanto asserito nella memoria del CNR, rimarrebbe una violazione relativa alle porte protette on-net al di fuori di Canada e Stati Uniti?”*;

- i chiarimenti forniti da Centurylink, aventi carattere per un verso modificativo dell'offerta e per altro verso assertivo, non rispondessero neanche a quella specifica richiesta che la stazione appaltante aveva avanzato a pena di esclusione.

Sicchè, deve concordarsi con l'appellante incidentale quando lamenta, nell'ambito del secondo motivo del suo gravame (*Error in indicando* per violazione e falsa applicazione degli artt. 59 commi 3 e 4, 83 comma 9, 95 comma 14 del d.lgs. 50/2016, nonché dei paragrafi 14 e 16 del disciplinare di gara; *error in procedendo* per violazione dell'art. 112 Cod. proc. civ. e dell'art. 39 Cod. proc. amm., sotto il profilo della omessa pronuncia; motivazione insufficiente e contraddittoria), che il giudice di prime cure non sia avveduto che l'impossibilità di ricavare dall'offerta di Centurylink il rispetto del requisito tecnico minimo n. 11 imponeva l'esclusione dell'operatore economico, rendendo illegittimo qualsiasi chiarimento che, per sua natura, non poteva che comportare una inammissibile, tardiva integrazione dell'offerta difforme dalla legge di gara, poi di fatto posta in essere mediante il chiarimento reso, e che, in ogni caso, l'esclusione stessa si imponeva anche perché con lo stesso chiarimento Centurylink, piuttosto che fugare i dubbi prospettati dalla stazione appaltante, ha manipolato la propria offerta nel tentativo di renderla conforme alla legge di gara.

Si rammenta, in uno alla costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (bene illustrata da III, 19 agosto 2020, n. 5144), che le caratteristiche essenziali e indefettibili (ossia i requisiti minimi) delle prestazioni o del bene previste dalla *lex specialis* di gara costituiscono una condizione di partecipazione alla procedura selettiva (*ex multis*, Cons. Stato, V, 25 luglio 2019, n. 5260). È principio pacifico,

invero, che le difformità dell'offerta tecnica che rivelano l'inadeguatezza del progetto proposto dall'impresa offerente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante per il contratto da affidare legittimano l'esclusione dalla gara e non già la mera penalizzazione dell'offerta nell'attribuzione del punteggio, perché determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell'accordo necessario per la stipula del contratto (Cons. Stato, III , 26 febbraio 2019 , n. 1333; 26 aprile 2017, n. 1926).

Ciò anche in ossequio alla pacifica giurisprudenza per la quale nelle gare pubbliche le offerte tecniche devono essere improntate alla massima linearità e chiarezza, onde prefigurare alla pubblica amministrazione un quadro certo dei rispettivi doveri e obblighi contrattuali in corrispondenza agli atti di gara (C.G.A.R.S., 18 gennaio 2017, n. 23).

E nemmeno è possibile ovviare alle divise carenze strutturali dell'offerta tecnica ricorrendo a un approfondimento istruttorio, dal momento che le rilevate lacune riflettono una carenza essenziale dell'offerta, tale da determinarne incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto (Cons. Stato, V, 13 febbraio 2019, n. 1030).

12. E' parzialmente fondata anche la censura con cui, sempre nell'ambito del secondo motivo del suo appello incidentale, Telecom afferma l'erroneità della sentenza gravata per non avere questa rilevato che l'offerta di Centurylink, con riferimento ai siti off-net (Stoccolma, Hong Kong, San Paolo e Mosca), andava esclusa per il mancato rispetto del requisito tecnico minimo n. 1, secondo cui *“L'interconnessione fisica tra gli apparati d'instradamento dati del Registro.it (elencati in Tabella A ed in Tabella B) e quelli dell'Operatore economico di connettività IP dovrà essere realizzata mediante cablatura dedicata: non è ammessa la presenza di apparati di livello 2 sul link. Il Fornitore dovrà descrivere dettagliatamente la topologia con cui intende realizzare l'interconnessione fisica di ciascuno dei POP del Registro elencati nelle Tabelle A e B, indicando anche il tipo di transceiver che intende impiegare e i connettori della fibra ottica”*.

In particolare, Telecom aveva tra altro lamentato nel giudizio di primo grado che l'offerta di Centurylink, nel prevedere per i predetti siti la richiesta di *“una coda di accesso all'operatore locale ed un cross connect al proprietario del Data Centre per fornire il*

collegamento tra il proprio router ed il router Cliente”, implicasse necessariamente l’adozione di soluzioni Ethernet L2 per estendere il servizio di transito IP ai DC non coperti dalla sua rete, non ammesse dal disciplinare di gara.

Il Tar ha respinto la censura, limitandosi a rilevare che Centurylink “*non ha dichiarato che sarebbero stati utilizzati apparati di livello due*”.

Si tratta di una affermazione sbrigativa che, oltre a essere fondata su un dato meramente formale, si rivela anche erronea.

Invero, ancorchè la verifica (siccome riportata al capo 8.3 che precede) non confermi “*con assoluta certezza*” che l’offerta di Centurylink prevedesse apparati di livello 2 per tutti i link off-net, e ciò nonostante il sistema proposto sia “*di norma*” basato sul loro impiego, il Verificatore ha osservato che è la stessa offerta tecnica di Centurylink ad ammettere, per quanto riguarda il Brasile, la presenza di un collegamento in rame.

Indi, deve convenirsi con l’appellante incidentale quando rileva nelle difese successive che una siffatta condizione (utilizzo di apparati di secondo livello), anche se riguardante un solo collegamento off-net, è sufficiente a concludere nel senso della violazione del requisito minimo n. 1 in parola.

Di contro, non può aderirsi alle difese di Centurylink secondo cui le conclusioni del Verificatore si basano su presupposti tutt’altro che certi, perché vaghi e ipotetici.

Il rilievo invero non si attaglia a quanto specificamente accertato dal Verificatore quanto al Brasile, sulla base del contenuto della offerta della stessa deducente, fatta oggetto sul punto di una piana ed esauriente lettura fondata sulle regole tecniche che presiedono la materia, mentre la pure asserita non chiara interpretazione del disciplinare da parte dello stesso Verificatore è affermazione meramente assertiva, di cui non risulta bene chiara la portata.

13. La portata escludente delle irrivalità dell’offerta di Centurylink per i profili di cui sopra assume in questo giudizio rilievo dirimente [per la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato anche la carenza di uno soltanto dei requisiti minimi prescritti dalla legge di gara legittima l’esclusione (III, 4809/2018, cit.)], con assorbimento di ogni altra questione pure dedotta da Telecom nell’appello

incidentale in esame (presenza nell'offerta tecnica di Centurylink di altra irregolarità escludente, pure oggetto di verifica a mezzo del quesito n. 2; erroneità dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche; insufficienza motivazionale e contraddittorietà della sentenza impugnata).

14. In definitiva, a integrazione della sentenza non definitiva della Sezione n. 365/2022, l'appello incidentale di Telecom deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione.

Consegue l'accoglimento del ricorso di primo grado e l'annullamento dell'aggiudicazione gravata con diversa motivazione.

Nulla va disposto quanto all'affidamento della fornitura, in assenza di specifiche domande di Telecom e considerato che, come già sopra rilevato, nelle more dell'appello la stazione appaltante ha stipulato con questa il relativo contratto.

Le spese del grado possono essere compensate tra le parti, in ragione del già disposto accoglimento a mezzo della citata sentenza non definitiva dell'appello principale e della complessità tecnica delle questioni esaminate.

Le spese di verifica, liquidate come in dispositivo, vanno invece poste a carico della soccombente Centurylink.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe a integrazione della sentenza non definitiva della Sezione n. 365/2022, accoglie l'appello incidentale di Telecom nei sensi di cui in motivazione, e, per l'effetto, accoglie il ricorso di primo grado e dispone l'annullamento dell'aggiudicazione gravata con diversa motivazione.

Compensa tra le parti le spese del grado.

Pone le spese di verifica, complessivamente liquidate in € 5.000,00 (euro cinquemila/00), a carico di Centurylink Communications Italia s.r.l. (nelle more divenuta Lumen Technologies Italia s.r.l.), che provvederà alla refusione in favore di Telecom Italia Sparkle s.p.a. dell'importo da questa anticipato a tale titolo ai sensi della ridetta sentenza non definitiva.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente FF

Stefano Fantini, Consigliere

Alberto Urso, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore

Giorgio Manca, Consigliere

L'ESTENSORE

Anna Bottiglieri

IL PRESIDENTE

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti

IL SEGRETARIO